Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 ottobre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1981, n. **564**.

Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:

« All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge. L'eventuale differenza è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita, ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria. L'anzianità maturata nella categoria superiore è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica ».

Art. 3.

Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

E' abrogato l'articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, con effetto dal 26 marzo 1981.

Art. 4.

Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione in impiego e le modalità di assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure, i criteri e le modalità per l'espletamento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La partecipazione alle commissioni esaminatrici di membri esterni all'Azienda ferroviaria resta stabilita per i concorsi al profilo professionale di ispettore; per i concorsi ai rimanenti profili professionali, per i quali è prevista la partecipazione di membri esterni, questa può essere esclusa in caso di particolare necessità ed urgenza connessa con l'esercizio ferroviario.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia ed alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre la documentazione di rito richiesta per la partecipazione al concorso.

Le norme di cui ai precedenti commi trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, anche nei confronti delle assunzioni disposte sulla base di graduatorie compartimentali, di graduatorie nazionali e di graduatorie uniche formulate con i candidati risultati idonei in diversi compartimenti.

Dalla stessa data, qualora esigenze immediate di servizio ferroviario abbiano reso necessario coprire con urgenza posti di organico vacanti, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, può autorizzare l'assunzione in impiego di idonei in concorsi relativi a profili diversi da quelli per i quali è stato bandito il concorso, purché della stessa categoria e sempre che posseggano i requisiti fisici richiesti per il profilo di assunzione.

Nei bandi di concorso nazionali e compartimentali per profili professionali comuni a più servizi, i posti relativi possono essere messi a concorso globalmente

anche se appartenenti a distinti ruoli. Possono, comunque, essere stabiliti programmi di esame differenziati in relazione alle esigenze aziendali e potranno essere formulate graduatorie distinte per ciascun programma.

L'assegnazione dei vincitori e degli idonei ai singoli servizi e la loro destinazione nei singoli ruoli di specializzazione o nelle sezioni di mestiere dei ruoli stessi saranno effettuate, in relazione alle vacanze da ricoprire ed alle necessità aziendali, con delibera del direttore del servizio del personale per i concorsi nazionali e con delibera del direttore compartimentale per i concorsi compartimentali.

Art. 5.

I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:

ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;

ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;

carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione.

Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il personale delle prime sei categorie, con esclusione del profilo di ispettore, è iscritto nei ruoli compartimentali, distintamente per servizi od unità equiparate, relativi alla circoscrizione compartimentale in cui è sito l'impianto o l'ufficio in cui esso ha la residenza amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dirigente e quello appartenente alle altre categorie e profili continua ad essere iscritto nei ruoli dei singoli servizi della direzione generale, secondo la specializzazione professionale di appartenenza. E' altresì iscritto nei ruoli dei singoli servizi il personale degli altri profili in servizio negli uffici della direzione generale.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, qualora il settore d'impiego relativo ai singoli profili lo richieda, i ruoli dei profili delle prime sei categorie, esclusi quelli di ispettore principale ed ispettore, possono essere distinti in più sezioni, ai fini anche della priorità per il conferimento delle funzioni superiori, a termini dell'articolo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Ai fini della determinazione dell'anzianità restano applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

Per i trasferimenti da uno ad altro ruolo compartimentale o di servizio, la competenza ad adottare i relativi provvedimenti è del direttore del servizio del personale per quello delle categorie inferiori alla sesta.

Art. 7.

Le dotazioni organiche di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, stabilite con decorrenza 1° ottobre 1978 distintamente per servizio e per profilo professionale con decreto del Ministro dei trasporti 3 aprile 1980, n. 864, ed i posti di oltre organico consentiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, così come integrato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogato fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, saranno ripartiti con la medesima decorrenza per ciascun compartimento, servizio od unità equiparata, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le consistenze di personale relative a tutti i profili ad esaurimento graveranno su quelle dei profili della categoria iniziale dello stesso settore nei limiti dell'organico integrato dei posti attribuiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Salve le più favorevoli decorrenze già disposte in base alle norme di legge vigenti, le immissioni nei singoli profili professionali, attribuite a far tempo dal 1° gennaio 1979 e che saranno attribuite fino al 31 dicembre 1981 in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni di cui al quart'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono riportate, sia agli effetti economici che giuridici, al 1° gennaio o al 1° luglio dello stesso anno o dell'anno successivo, secondo che la relativa vacanza si sia verificata o si verifichi entro il secondo semestre dell'anno precedente o il primo semestre dello stesso anno.

Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano superato o supereranno gli accertamenti professionali, relativi allo stesso periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti è subordinata al possesso, da parte degli interessati, alla data di decorrenza dell'immissione nel nuovo profilo professionale, dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso interno o all'accertamento professionale.

A parità di decorrenza sono applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

Ai fini della valutazione delle anzianità previste per i passaggi di categoria mediante accertamento professionale sono utili le anzianità maturate nelle qualifiche che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, hanno dato titolo all'inquadramento in profili della stessa categoria nonché quelle maturate in profili corrispondenti della stessa categoria. E' conseguentemente soppresso il primo periodo del quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento per il profilo di ispettore capo aggiunto anche coloro che hanno comunque maturato cinque anni di anzianità nei profili di ispettore e ispettore principale.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento professionale per il passaggio al profilo di ispettore principale anche i dipendenti appartenenti ai profili professionali della quinta categoria, previsti dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, i quali posseggano sei anni di anzianità di carriera, ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della quarta categoria.

Gli accertamenti professionali previsti dall'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1979, n. 42, e gli inquadramenti nel profilo di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge stessa sono effettuati nell'ambito delle singole circoscrizioni compartimentali, con graduatorie di impianto e con graduatorie compartimentali, secondo quanto stabilito nei singoli decreti ministeriali con i quali, ai sensi del citato articolo 10, sono banditi gli accertamenti stessi o sono state fissate le modalità di inquadramento al profilo di tecnico.

Le modalità per la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalità ai fini del passaggio di categoria previsto dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli accertamenti professionali per i profili di ispettore, ispettore principale e ispettore capo aggiunto sono banditi distintamente per servizio e specializzazione professionale. Per i profili di ispettore ed ispettore principale, ove esigenze aziendali lo giustifichino, per ciascuna specializzazione potranno essere stabiliti, nel bando di concorso, programmi di esame differenziati a scelta del candidato, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 9.

Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermità comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreché non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio di profilo professionale della stessa categoria di appartenenza anche di nuova istituzione, per il quale possieda la completa idoneità fisica ed ove sussista disponibilità di organico, integrato, per i profili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale disposizione si applica anche al personale riconosciuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista disponibilità di organico nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente comma.

Il personale di cui sopra, nonché i mutilati ed invalidi di guerra, possono essere ammessi a sostenere gli accertamenti professionali per i profili della categoria superiore per i quali possiedono la relativa idoneità fisica, subordinatamente all'esistenza di posti di organico vacanti e con le modalità e alle condizioni previste per tutti i dipendenti idonei che hanno titolo a sostenere gli stessi accertamenti professionali.

Ove non sussista disponibilità di organico in altro profilo professionale della medesima categoria, il personale di cui ai precedenti commi, ferma restando la categoria ed il profilo di appartenenza, può essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di categoria inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, occupando il posto di organico della categoria iniziale nel settore di impiego, integrato dei posti consentiti dall'articolo 2 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, finché non sarà possibile utilizzarlo in un posto di organico di altro profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, per il quale è idoneo.

I provvedimenti di destinazione o di utilizzazione ad altro profilo, previsti dalla presente disposizione, sono adottati dai direttori compartimentali competenti per il personale dei ruoli compartimentali e dal direttore del servizio per il personale dei ruoli della direzione generale.

Per l'eventuale istituzione di nuovi profili professionali si seguono le norme previste dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Sono abrogate le norme previste dall'articolo 49, dall'articolo 100, primo comma, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49, ed il quarto comma dello articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente norma.

Art. 10.

Gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assegnati, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione stipulata il 1° gennaio 1968 e successivi rinnovi, a svolgere la propria attività presso gli organi centrali e periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la trattazione specializzata di particolari problemi dei ferrovieri e che siano già in possesso del diploma di assistente sociale, sono inquadrati, su domanda, nei ruoli organici del personale ferroviario nel profilo professionale di segretario della quarta categoria, di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42,

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è subordinato al possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione in impiego ferroviario, ad eccezione del limite di età che non può essere superiore a sessantadue anni.

L'inquadramento ha effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge ed economici dalla data di assunzione in servizio.

Art. 11.

Per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo è attribuita al Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'ufficio sanitario compartimentale o dalla sezione sanitaria competente per territorio.

Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956.

Il Ministro dei trasporti potrà emanare con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo.

Art. 12.

Gli articoli 15 e 16 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono abrogati.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per « il dipendente personale » deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio.

Tutto il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti è ammesso alle mense aziendali nelle giornate in cui presta servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 luglio 1981.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia *in ordine al servizio dei certificati di credito del* Tesoro al portatore, a cedola variabile, a trentasei mesi, con godimento 1° giugno 1981, emessi per nominali lire 1.500 miliardi in forza della legge 23 aprile 1981, n. 164.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 23 aprile 1981, n. 164, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 258157/66-AT, in data 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1981, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 275, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1981 - rimborsabili il 1° giugno 1984 - a cedola variabile, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 16 maggio 1981, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 258157/66-AT del 16 maggio 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno, a partire dal 26 novembre 1981, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile - Emissione 1° giugno 1981 - Rimborsabili il 1° giugno 1984 - Legge 23 aprile 1981,

n. 164 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola o per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1982, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni daranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1981.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1981 è pari a L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 2

(5885)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 1981.

Approvazione della delibera n. 4197 adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in materia di riscatto di servizi e periodi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ed, in particolare, gli articoli 15 e 24 che disciplinano la materia relativa ai servizi ed ai periodi riscattabili e le relative procedure;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1966 con il quale è stata approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in data 28 giugno 1966 e concernente il riscatto di servizio o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita;

Vista la delibera n. 4197 adottata dal commissario straordinario dell'Ente precitato in data 31 dicembre 1980 con la quale vengono apportate modifiche alle

norme di attuazione contenute nella summenzionata delibera 28 giugno 1966;

Ritenuta la opportunità di procedere alla approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in data 31 dicembre 1980 e concernente modifiche alle norme di attuazione dettate in materia di riscatto di servizi e periodi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 19 giugno 1981

p. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
CASTELLI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Delibera commissariale n. 4197

MODIFICA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 1966, CHE DETTA LE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1965, N. 1368.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge istitutiva dell'Ente 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e, in particolare, gli articoli 15 e 24, che disciplinano *ex novo* la materia attinente ai servizi e periodi riscattabili e le relative procedure;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale del 4 luglio successivo, che detta norme di attuazione agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente il riscatto di servizio o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione della predetta normativa per adeguarla alla nuova disciplina legislativa e uniformarla agli indirizzi emersi in sede consultiva (Consiglio di Stato, commissione speciale, par. 18/374/77 del 2 maggio 1977; Avvocatura dello Stato, nota 18 maggio 77 n. 4211, 21 luglio 1977 n. 20973 e 25 agosto 1980 n. 21444) e giurisdizionale (Corte dei conti - sezione III, 19 marzo 1979 n. 42452 e 21 settembre 1979 n. 43860) ed in particolare alla sentenza del TAR della Calabria n. 100 del 25 marzo 1980, con la quale tale normativa è stata parzialmente annullata;

Sulla proposta del direttore generale;

Delibera:

Le norme di attuazione dettate in materia di riscatto di servizi e periodi, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, con la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale del 4 luglio successivo, sono modificate come risulta dal testo riportato negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* alla presente delibera, della quale fanno parte integrante.

La delibera medesima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dei comma quarto e quinto dell'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

ALLEGATO *A*

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DI SERVIZI O PERIODI AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

1) L'insieme dei servizi e periodi riscattabili, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modifiche ed integrazioni, si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di esso.

2) Il contributo di riscatto dovuto dagli iscritti al « Fondo di previdenza e credito » si determina sulla base delle disposizioni riportate nell'allegato *B*.

3) In ordine alla domanda di riscatto, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione del fondo di previdenza, provvede, con propria determinazione, il direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali, il quale può delegare tale potere ai dirigenti delle unità organiche competenti per territorio.

Del provvedimento adottato viene data tempestiva comunicazione all'interessato.

4) L'iscritto (o i suoi superstiti), entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 3), possono effettuare il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio che ha adottato il provvedimento, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata all'amministrazione statale di appartenenza dell'iscritto e alla competente sede dell'ENPAS.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi, in base alle norme contenute nell'allegato *C*, potrà essere versato mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma precedente.

5) L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può chiedere l'esonero del pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso il periodo riscattato è pari a quello richiesto, ridotto in proporzione al rapporto fra i due coefficienti dell'unita tabella 3 relativi, rispettivamente, al numero delle rate pagate ed al numero di quelle complessivamente dovute.

6) Il contributo di riscatto viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita nei seguenti casi:

a) cessazione dal servizio prima del pagamento del contributo in unica soluzione ovvero prima dell'inizio dei versamenti rateali;

b) collocamento a riposo per limite di età entro un anno dalla data di ricezione da parte dell'ENPAS della domanda completamente istruita;

c) cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto.

Nell'ipotesi contemplata al punto *b*), qualora anteriormente alla data del previsto collocamento a riposo intervengano modifiche nello stato giuridico dell'iscritto che comportino un differimento della data suindicata, l'iscritto stesso deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio dell'ENPAS. In tal caso il contributo di riscatto verrà trattenuto dall'amministrazione di appartenenza sullo stipendio, paga o retribuzione, ai sensi del precedente punto 4), secondo comma, in rate mensili posticipate a decorrere dal secondo mese successivo a quello prima previsto per la cessazione dal servizio. In mancanza di tale comunicazione, il contributo di riscatto, maggiorato degli interessi al 4,50 per cento annuo composto per il periodo intercorrente dalla data della prevista cessazione a quella della cessazione effettiva, viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita (tabella 4).

Nelle ipotesi previste nei punti *a*) e *b*) deve essere trattenuto il contributo di riscatto determinato in unica soluzione. Nell'ipotesi prevista nel punto *c*) il valore capitale del debito residuo si calcola con le norme contenute nell'allegato *D*.

7) Nel caso di ritardato inizio dei versamenti rateali dei contributi o di interruzione degli stessi, l'importo della nuova rata si ottiene moltiplicando quella originaria per il coefficiente relativo al periodo corrispondente a quello del ritardo o dell'interruzione (tabella 4).

Ove abbiano a verificarsi ulteriori interruzioni del pagamento rateale i coefficienti di mora saranno applicati con le modalità sopra indicate sulla rata già maggiorata.

Tabella 4

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI AL 4,50% ANNUO COMPOSTO

Mesi	Anni 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	—	1,0450	1,0920	1,1412	1,1925	1,2462	1,3023	1,3609	1,4221	1,4861	1,5530	1,6228	1,6959	1,7721	1,8519	1,9352
1	1,0037	1,0488	1,0960	1,1454	1,1969	1,2508	1,3071	1,3659	1,4273	1,4915	1,5587	1,6288	1,7021	1,7786	1,8587	1,9423
2	1,0074	1,0527	1,1001	1,1496	1,2013	1,2554	1,3119	1,3709	1,4325	1,4970	1,5644	1,6348	1,7083	1,7851	1,8655	1,9494
3	1,0111	1,0566	1,1041	1,1538	1,2057	1,2600	1,3167	1,3759	1,4378	1,5025	1,5701	1,6408	1,7146	1,7917	1,8724	1,9566
4	1,0148	1,0604	1,1082	1,1580	1,2101	1,2646	1,3215	1,3810	1,4431	1,5080	1,5759	1,6468	1,7209	1,7983	1,8793	1,9638
5	1,0185	1,0643	1,1122	1,1623	1,2146	1,2692	1,3264	1,3861	1,4484	1,5135	1,5817	1,6528	1,7272	1,8049	1,8862	1,9710
6	1,0223	1,0683	1,1163	1,1666	1,2191	1,2739	1,3312	1,3912	1,4537	1,5191	1,5875	1,6589	1,7336	1,8115	1,8931	1,9782
7	1,0260	1,0722	1,1204	1,1708	1,2235	1,2786	1,3362	1,3963	1,4590	1,5247	1,5933	1,6650	1,7400	1,8181	1,9001	1,9855
8	1,0298	1,0761	1,1245	1,1751	1,2280	1,2833	1,3411	1,4014	1,4644	1,5303	1,5992	1,6711	1,7464	1,8249	1,9071	1,9928
9	1,0336	1,0801	1,1287	1,1795	1,2325	1,2880	1,3460	1,4065	1,4698	1,5359	1,6051	1,6772	1,7528	1,8316	1,9141	2,0001
10	1,0374	1,0840	1,1328	1,1838	1,2371	1,2927	1,3510	1,4117	1,4752	1,5416	1,6110	1,6834	1,7592	1,8383	1,9211	2,0075
11	1,0412	1,0880	1,1370	1,1882	1,2416	1,2975	1,3559	1,4169	1,4806	1,5473	1,6169	1,6896	1,7657	1,8451	1,9282	2,0149

ALLEGATO *B*

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO

1) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto si considerano i seguenti elementi con riferimento alla data di presentazione della domanda di riscatto ovvero alla data di cessazione dal servizio nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032:

a) la retribuzione annua contributiva;
b) l'età del dipendente espressa in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e computando per anno intero quella superiore a sei mesi;
c) l'età di collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.

Il periodo da riscattare va sempre espresso in mesi: le frazioni di mese, pertanto, sono considerate come mese intero, con l'avvertenza che, ove uno stesso iscritto avanzi più domande di riscatto, i periodi inferiori al mese vanno fra loro sommati, anche se le domande medesime siano definite con diversi provvedimenti.

Il contributo, dovuto per ogni 1000 lire della retribuzione di cui alla precedente lettera *a*) e per ogni mese da riscattare, è pari al coefficiente dell'unita tabella 1, relativo alla età di cui alle lettere *b*) e *c*).

2) In via transitoria, per data di presentazione della domanda, si intende quella del 5 gennaio 1966, nel caso di iscritto in servizio a tale data ove egli o i suoi superstiti abbiano presentato la domanda di riscatto entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle norme dettate con la delibera consiliare del 28 giugno 1966.

Qualora si tratti di iscritto cessato dal servizio dal 6 gennaio al 28 febbraio 1966, il contributo di riscatto è ridotto del 52 per cento.

Tabella 1

Età alla data della domanda	ETA' MASSIMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO																				
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
20	3,20	3,15	3,10	3,04	2,99	2,94	2,90	2,85	2,82	2,78	2,74	2,71	2,68	2,65	2,63	2,60	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55
21	3,31	3,26	3,20	3,15	3,09	3,04	3,00	2,95	2,92	2,88	2,84	2,81	2,79	2,75	2,73	2,70	2,69	2,68	2,67	2,66	2,65
22	3,42	3,36	3,31	3,25	3,20	3,14	3,10	3,06	3,02	2,98	2,94	2,91	2,89	2,86	2,84	2,81	2,80	2,79	2,78	2,76	2,75
23	3,52	3,46	3,40	3,35	3,29	3,23	3,19	3,16	3,11	3,08	3,04	3,01	2,99	2,96	2,94	2,91	2,90	2,90	2,88	2,87	2,86
24	3,63	3,57	3,51	3,45	3,39	3,33	3,29	3,26	3,22	3,18	3,14	3,11	3,09	3,07	3,05	3,02	3,01	3,00	2,99	2,97	2,96
25	3,74	3,68	3,62	3,55	3,49	3,43	3,39	3,36	3,32	3,28	3,24	3,22	3,19	3,17	3,15	3,12	3,11	3,10	3,09	3,07	3,06
26	3,84	3,78	3,72	3,65	3,59	3,54	3,49	3,45	3,42	3,38	3,33	3,31	3,28	3,27	3,24	3,22	3,21	3,19	3,18	3,16	3,16
27	3,93	3,87	3,81	3,75	3,69	3,63	3,59	3,54	3,51	3,47	3,43	3,40	3,38	3,35	3,32	3,30	3,29	3,28	3,27	3,26	3,25
28	4,03	3,97	3,91	3,85	3,79	3,73	3,69	3,64	3,59	3,55	3,51	3,48	3,46	3,44	3,42	3,39	3,38	3,38	3,37	3,36	3,35
29	4,12	4,07	4,01	3,94	3,88	3,82	3,78	3,74	3,69	3,64	3,60	3,58	3,55	3,53	3,50	3,48	3,47	3,46	3,46	3,45	3,44
30	4,23	4,17	4,11	4,04	3,98	3,92	3,88	3,83	3,79	3,74	3,69	3,67	3,64	3,62	3,59	3,57	3,56	3,55	3,55	3,54	3,54
31	4,33	4,27	4,20	4,14	4,07	4,01	3,96	3,92	3,87	3,83	3,78	3,75	3,73	3,70	3,68	3,65	3,64	3,64	3,63	3,62	3,61
32	4,42	4,35	4,29	4,23	4,17	4,10	4,06	4,01	3,96	3,91	3,87	3,85	3,81	3,79	3,75	3,73	3,72	3,71	3,70	3,69	3,69
33	4,52	4,45	4,39	4,33	4,26	4,19	4,14	4,10	4,05	4,01	3,96	3,93	3,90	3,87	3,84	3,81	3,80	3,80	3,79	3,78	3,77
34	4,61	4,55	4,48	4,41	4,34	4,28	4,23	4,18	4,14	4,09	4,05	4,01	3,98	3,96	3,92	3,89	3,88	3,87	3,86	3,85	3,85
35	4,71	4,65	4,58	4,50	4,44	4,37	4,32	4,28	4,23	4,18	4,13	4,10	4,07	4,04	4,01	3,97	3,96	3,96	3,94	3,93	3,92
36	4,81	4,74	4,67	4,60	4,53	4,45	4,40	4,36	4,41	4,27	4,22	4, 8	4,15	4,12	4,09	4,06	4,05	4,03	4,02	4,01	4,00
37	4,92	4,84	4,76	4,69	4,61	4,54	4,49	4,44	4,39	4,35	4,30	4,27	4,23	4,21	4,17	4,14	4,13	4,12	4,11	4,09	4,08

Età alla data della domanda	ETA' MASSIMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
38	5,02	4,94	4,86	4,78	4,70	4,63	4,58	4,53	4,48	4,43	4,38	4,34	4,31	4,28	4,25	4,22	4,21	4,19	4,18	4,17	4,16
39	5,12	5,03	4,96	4,87	4,80	4,71	4,66	4,61	4,56	4,51	4,46	4,43	4,39	4,37	4,33	4,30	4,29	4,28	4,27	4,25	4,24
40	5,22	5,13	5,05	4,97	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	4,51	4,48	4,45	4,42	4,39	4,37	4,36	4,34	4,33	4,32
41	5,34	5,24	5,16	5,07	4,98	4,89	4,84	4,78	4,73	4,67	4,62	4,59	4,55	4,53	4,49	4,46	4,44	4,44	4,42	4,41	4,39
42	5,43	5,34	5,25	5,16	5,08	4,98	4,92	4,86	4,81	4,76	4,70	4,66	4,63	4,60	4,57	4,54	4,52	4,51	4,49	4,49	4,47
43	5,53	5,44	5,34	5,26	5,17	5,08	5,02	4,96	4,90	4,84	4,78	4,75	4,71	4,68	4,65	4,61	4,60	4,59	4,57	4,56	4,55
44	5,64	5,55	5,45	5,35	5,26	5,17	5,11	5,04	4,98	4,92	4,86	4,82	4,79	4,76	4,72	4,69	4,67	4,66	4,65	4,64	4,62
45	5,74	5,65	5,55	5,45	5,35	5,26	5,19	5,13	5,07	5,00	4,93	4,90	4,86	4,83	4,80	4,76	4,75	4,74	4,72	4,71	4,70
46	5,85	5,75	5,66	5,56	5,46	5,36	5,29	5,23	5,15	5,08	5,02	4,98	4,96	4,91	4,87	4,84	4,82	4,81	4,80	4,79	4,77
47	5,96	5,86	5,76	5,66	5,56	5,46	5,39	5,32	5,24	5,18	5,10	5,07	5,02	4,99	4,95	4,92	4,90	4,88	4,87	4,86	4,84
48	6,08	5,98	5,87	5,77	5,66	5,56	5,49	5,41	5,34	5,27	5,19	5,15	5,11	5,08	5,03	4,99	4,97	4,96	4,95	4,93	4,92
49	6,19	6,09	5,98	5,87	5,77	5,66	5,59	5,51	5,43	5,35	5,28	5,24	5,19	5,15	5,11	5,07	5,05	5,03	5,02	5,00	4,98
50	6,30	6,19	6,09	5,98	5,87	5,77	5,68	5,61	5,52	5,45	5,36	5,32	5,28	5,23	5,18	5,14	5,13	5,11	5,09	5,08	5,06
51	6,44	6,33	6,21	6,10	5,98	5,87	5,79	5,71	5,62	5,54	5,45	5,41	5,36	5,32	5,27	5,23	5,21	5,19	5,17	5,15	5,13
52	6,57	6,46	6,35	6,22	6,10	5,98	5,90	5,81	5,72	5,63	5,55	5,50	5,45	5,40	5,35	5,30	5,29	5,27	5,24	5,23	5,21
53	6,69	6,58	6,47	6,34	6,21	6,09	6,00	5,91	5,82	5,73	5,65	5,60	5,55	5,49	5,44	5,39	5,36	5,34	5,32	5,30	5,28
54	6,82	6,70	6,58	6,46	6,33	6,19	6,10	6,01	5,93	5,83	5,74	5,68	5,63	5,57	5,52	5,46	5,44	5,42	5,40	5,38	5,35
55	6,94	6,82	6,69	6,57	6,45	6,30	6,21	6,12	6,02	5,93	5,83	5,77	5,71	5,66	5,61	5,55	5,52	5,50	5,48	5,45	5,43
56		6,94	6,82	6,70	6,57	6,45	6,35	6,25	6,14	6,03	5,93	5,87	5,82	5,75	5,69	5,63	5,61	5,58	5,55	5,52	5,50
57			6,94	6,82	6,70	6,57	6,48	6,37	6,25	6,14	6,03	5,97	5,90	5,84	5,77	5,71	5,68	5,65	5,62	5,59	5,57
58				6,94	6,82	6,69	6,59	6,49	6,37	6,25	6,14	6,07	6,00	5,93	5,86	5,79	5,76	5,73	5,70	5,67	5,64
59					6,94	6,82	6,71	6,60	9,49	6,36	6,24	6,16	6,09	6,02	5,94	5,87	5,83	5,80	5,77	5,74	5,71
60						6,94	6,83	6,71	6,59	6,47	6,34	6,26	6,19	6,10	6,03	5,95	5,92	5,88	5,84	5,81	5,77
61							6,94	6,83	6,71	6,59	6,47	6,39	6,30	6,21	6,13	6,04	6,00	5,97	5,93	5,89	5,85
62								6,94	6,83	6,71	6,59	6,51	6,42	6,32	6,23	6,14	6,09	6,05	6,00	5,96	5,92
63									6,94	6,83	6,71	6,62	6,53	6,43	6,32	6,22	6,18	6,13	6,09	6,03	5,99
64										6,94	6,83	6,73	6,63	6,54	6,42	6,31	6,26	6,21	6,16	6,11	6,06
65											6,94	6,84	6,73	6,63	6,52	6,41	6,35	6,30	6,25	6,19	6,14
66												6,94	6,84	6,73	6,63	6,52	6,46	6,40	6,34	6,27	6,21
67													6,94	6,84	6,73	6,63	6,57	6,51	6,43	6,36	6,29
68														6,94	6,83	6,73	6,67	6,61	6,52	6,45	6,36
69															6,94	6,84	6,77	6,69	6,62	6,53	6,44
70																6,94	6,86	6,78	6,70	6,62	6,51
71																	6,94	6,87	6,78	6,70	6,62
72																		6,94	6,87	6,78	6,70
73																			6,94	6,86	6,78
74																				6,94	6,86
75																					6,94

ALLEGATO *C*

NORME PER LA DETERMINAZIONE, NEI CASI DI PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO, DELLA RELATIVA RATA MENSILE

La rata dovuta mensilmente dall'iscritto, nei casi di pagamento rateale del contributo di riscatto, è pari, per ogni 1000 lire del contributo stesso, al coefficiente dell'unita tabella 2, relativa al periodo in cui debbono essere effettuati i versamenti.

Tabella 2

MESI	ANNI 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	—	86,28	44,09	30,04	23,01	18,81	16,01	14,01	12,52	11,36	10,43	9,63	9,05	8,53	8,08	7,69
1	1 014,78	79,79	42,40	29,28	22,59	18,53	15,82	13,87	12,41	11,27	10,37	9,62	9,01	8,49	8,04	—
2	508,32	74,23	40,85	28,56	22,17	18,27	15,63	13,73	12,30	11,19	10,30	9,57	8,96	8,45	8,01	—
3	339,50	69,40	39,40	27,87	21,78	18,01	15,45	13,60	12,20	11,11	10,23	9,51	8,91	8,41	7,97	—
4	255,09	65,18	38,07	27,23	21,40	17,76	15,27	13,47	12,10	11,03	10,17	9,46	8,87	8,37	7,94	—
5	204,45	61,46	36,82	26,61	21,03	17,51	15,10	13,34	12,00	10,95	10,10	9,41	8,82	8,33	7,91	—
6	170,68	58,15	35,66	26,02	20,68	17,28	14,93	13,21	11,90	10,87	10,04	9,35	8,78	8,29	7,88	—
7	146,57	55,19	34,57	25,46	20,34	17,05	14,77	13,09	11,81	10,80	9,98	9,30	8,74	8,26	7,84	—
8	128,48	52,53	33,55	24,93	20,01	16,83	14,61	12,97	11,72	10,72	9,92	9,25	8,69	8,22	7,81	—
9	114,41	50,12	32,59	24,42	19,69	16,62	14,45	12,85	11,62	10,65	9,86	9,20	8,65	8,18	7,78	—
10	103,16	47,92	31,69	23,93	19,39	16,41	14,30	12,74	11,53	10,58	9,80	9,15	8,61	8,15	7,75	—
11	93,95	45,92	30,84	23,46	19,09	16,20	14,16	12,63	11,45	10,50	9,74	9,10	8,57	8,11	7,72	—

ALLEGATO *D*

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE CAPITALE DEL DEBITO RESIDUO NEL CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO NEL CORSO DEL PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO

Nel caso di cessazione dal servizio prima del totale versamento delle rate dovute per il riscatto, il valore capitale del debito residuo si ottiene moltiplicando l'importo della rata mensile per il coefficiente dell'unita tabella 3, relativo al periodo mancante per l'estinzione del debito

Tabella 3

MESI	ANNI 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	—	11,7182	22,9318	33,6625	43,9312	53,7576	63,1609	72,1593	80,7701	89,0102	96,8955	104,4411	111,6619	118,5717	125,1839	131,5115
1	0,9963	12,6716	23,8442	34,5356	44,7667	54,5571	63,9260	72,8914	81,4708	89,6807	97,5370	105,0551	112,2494	119,1339	125,7219	—
2	1,9890	13,6216	24,7532	35,4055	45,5991	55,3537	64,6883	73,6209	82,1688	90,3486	98,1762	105,6668	112,8347	119,6940	126,2580	—
3	2,9781	14,5681	25,6589	36,2722	46,4285	56,1474	65,4478	74,3476	82,8643	91,0142	98,8131	106,2762	113,4180	120,2521	126,7920	—
4	3,9635	15,5111	26,5613	37,1358	47,2548	56,9381	66,2045	75,0718	83,5572	91,6773	99,4477	106,8835	113,9990	120,8082	127,3241	—
5	4,9453	16,4506	27,4604	37,9961	48,0781	57,7260	66,9584	75,7932	84,2476	92,3380	100,0799	107,4885	114,5780	121,3622	127,8543	—
6	5,9236	17,3867	28,3562	38,8533	48,8984	58,5110	67,7096	76,5121	84,9355	92,9962	100,7098	108,0912	115,1548	121,9142	128,3825	—
7	6,8982	18,3194	29,2487	39,7074	49,7158	59,2931	68,4580	77,2283	85,6209	93,6521	101,3374	108,6918	115,7295	122,4642	128,9088	—
8	7,8693	19,2487	30,1380	40,5584	50,5301	60,0723	69,2037	77,9419	86,3037	94,3055	101,9627	109,2902	116,3021	123,0121	129,4332	—
9	8,8368	20,1745	31,0240	41,4062	51,3414	60,8487	69,9467	78,6528	86,9841	94,9566	102,5857	109,8864	116,8726	123,5581	129,9556	—
10	9,8008	21,0970	31,9067	42,2510	52,1498	61,6223	70,6869	79,3612	87,6619	95,6052	103,2065	110,4804	117,4411	124,1020	130,4761	—
11	10,7613	22,0161	32,7862	43,0926	52,9552	62,3930	71,4244	80,0670	88,3373	96,2515	103,8249	111,0722	118,0074	124,6440	130,9947	—

(5820)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 settembre 1981.

Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979), con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180 e 182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A*) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B*);

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 10 per ogni sostanza ed alle L. 5 per le frazioni di 5 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per la preparazione di medicinali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 del 1° supplemento della Farmacopea ufficiale VIII approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1978, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 800.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.000.

Per le preparazioni contenenti sostanze corrosive o fortemente coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.000.

Se la preparazione contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 1.000.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 2.000.

Per le somministrazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio « a battenti chiusi » e « a chiamata ».

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini, o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere superati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficienza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ed il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni preparate integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE

Medicinale	Grammi	Lire
A		
Acetalinide . . .	1	25
Acetiltannino	1	90
Acido acetico glaciale . . .	1	24
Acido acetilsalicilico	1	18
Acido ascorbico	1	60
Acido benzoico	1	10
Acido borico	10	50
Acido citrico	10	90
Acido cloridrico (diluito) .	1	12
Acido diallibarbiturico (allobarbitale)	1	80
Acido etil isoamil barbiturico (amobarbitale)	1	110
Acido feniletilbarbiturico (fenobarbitale)	1	80
Acido fosforico	10	60
Acido glutammico	1	30
Acido lattico	1	20
Acido picrico	1	160
Acido pirogallico (pirogallolo) .	1	180
Acido salicilico	1	18
Acido tannico all'etere (tannino)	1	36
Acido tartarico	10	165
Acido tricloro acetico	1	75
Acido undecilenico	1	35
Acqua depurata	100	40
Acqua distillata sterile	10	5
Acqua ossigenata 100 vol. (*v*. perossido d'idrogeno)	100	400
Acqua ossigenata 10 vol. (*v*. perossido d'idrogeno)	100	80
Agar agar	1	100
Alcool etilico a 95°	100	2.000
Allume di rocca	100	300
Alluminio solfato	10	8
Aloe polvere	1	27
Aloe estratto secco	1	50
Altea (radice) polvere	10	250
Altea estratto fluido	1	40
Amamelide estratto fluido . . .	10	400
Amido di mais	100	350
Amido di riso	100	600
Aminofenazone	1	50
Aminofillina	1	100
Ammoniaca	10	35
Ammonio carbonato	10	30
Ammonio cloruro	10	90
Ammonio solfoittiolato	10	300
Anice	1	20
Anice stellato (badiana)	1	25
Antimonio e potassio tartrato	1	30
Arancio amaro essenza	1	130
Argento nitrato	1	800
Argento proteinato	1	300
Argilla sterilizzata (bolus alba-caolino)	1	8
Atropina solfato	1	3.000
B		
Balsamo del Tolù estratto fluido	1	40
Barbitale sodico	1	80
Barbitale	1	80
Belladonna estratto fluido . .	1	60
Belladonna estratto secco . . .	1	100
Belladonna polvere titolata . .	1	35
Belladonna tintura	10	200
Benzalconio cloruro	1	40
Benzoino tintura	10	300
Bergamotto essenza	1	250
Bismuto canfocarbonato neutro	1	200
Bismuto carbonato basico . .	1	65
Bismuto nitrato basico (magistero)	1	85
Bismuto salicilato basico . . .	1	100

Medicinale	Grammi	Lire
Bismuto gallato basico (sottogallato)	1	80
Blu di metilene	1	150
Boldo polvere	10	150
Boldo estratto fluido	10	500
Borace	100	350
Bromoformio	1	60
Burro di cacao	10	400
C		
Caffeina	1	60
Caffeina e sodio benzoato	1	50
Calcio bromuro	1	30
Calcio carbonato (precipitato)	100	300
Calcio cloruro (cristalli)	10	200
Calcio fosfato bibasico	10	60
Calcio glicerofosfato	1	50
Calcio idrossido	100	400
Calcio lattato	1	16
Calcio lattofosfato	1	10
Camomilla comune	100	2.000
Canfora naturale	1	80
Canfora sintetica	1	20
Canfora monobromuro	1	200
Carbone attivo	1	40
Carbone tetracloruro	100	500
Carbone vegetale	1	10
Cascara	1	18
Cascara estratto secco	1	100
Cedro essenza	1	120
China rossa corteccia	10	180
China estratto fluido	10	700
Chinidina solfato	1	1.000
Chinina	1	1.000
Chinina cloridrato	1	800
Chinina solfato	1	800
Cincofene	1	60
Cloralio idrato	1	40
Cloramina	1	25
Clorciclizina cloridrato	1	300
Clorobutanolo	1	30
Cloroformio	10	60
Cocaina cloridrato	1	15.000
Codeina	1	7.000
Codeina fosfato	1	5.000
Colina cloruro	1	30
Collodio	10	120
Creosoto	1	80
Cresolo	100	300

Medicinale	Grammi	Lire
D		
Difenidramina cloridrato	1	90
Digitale (foglie)	1	10
Digitossina	1	18.000
Digossina	1	24.000
Diidossichinolina	1	80
E		
Efedrina base	1	250
Efedrina cloridrato	1	300
Emetina cloridrato	1	4.500
Ergometrina maleato	1	80.000
Ergotamina tartrato	1	34.000
Esametilentetramina	10	250
Esametilentetramina anidro metilen citrato	1	40
Etere etilico (anestetico)	10	110
Etile oleato	1	48
Etil morfina cloridrato	1	6.000
Eucaliptolo	1	70
Eucalipto essenza	1	80
F		
Fenacetina	1	30
Fenazone	1	40
Fenilbutazone	1	90
Fenile salicilato	1	30
Fenitoina sodica	1	40
Fenobarbitale (ac. feniletilbarbiturico)	1	80
Fenobarbitale sodico	1	80
Fenilftaleina	1	40
Fenolo	1	14
Fenolo liquido	10	120
Fenotiazina cloridrato	1	25
Ferro citrato ammoniacale	1	25
Ferro ridotto	1	20
Ferrico cloruro cristalli	10	60
Ferroso gluconato	1	32
Finocchio essenza	1	150
Fisostigmina salicilato	1	20.000
Formaldeide soluzione acquosa al 40%	100	350
Frangula estratto secco	1	90
Ftalil-sulfatiazolo	1	60
G		
Garofano essenza	1	200
Gelatina	1	30
Genziana estratto fluido	1	45

Medicinale	Grammi	Lire
Genziana estratto molle (acquoso)	1	60
Genziana tintura	10	240
Ginepro essenza	1	350
Giusquiamo estratto fluido	1	45
Giusquiamo estratto secco	1	80
Giusquiamo polvere titolata	10	120
Glicerina	10	150
Glicole propilenico	10	70
Glucosio	1	10
Gomma adragante	10	1.000
Gomma arabica	10	120
Guaiacolo	1	50
I		
Idraste estratto fluido	10	1.600
Idrastinina cloruro	1	3.600
Idrocortisone acetato	1	3.600
Iodio	10	800
Iodio soluzione alcoolica	10	240
Iodocloro ossichinolina	1	120
Iodoformio	1	150
Ipecacuana (radice)	1	70
Ipecacuana polvere titolata	1	80
Ipecacuana estratto fluido	1	200
Istamina b cloridrato	1	2.600
Isoniazide (idrazide dell'acido isonicotinico)	1	50
L		
Lanolina anidra	10	150
Lattosio	10	75
Lidocaina	1	80
Lidocaina cloridrato	1	80
Limone essenza	1	150
Lino semi	100	350
Lino farina	100	350
Liquirizia (polvere)	100	1.300
Liquirizia estratto molle	1	60
Litio carbonato	1	60
Lobelia tintura	10	400
M		
Magnesio carbonato	10	80
Magnesio ossido	10	120
Magnesio solfato	100	150
Mandarino essenza	1	80
Magnesio stearato	100	1.000
Manna	10	250
Mannite	10	380
Mefenesina	1	22
Menta (foglie)	10	300
Menta essenza	1	150
Mentolo sintetico	1	120
Mentolo naturale	1	100
Meprobamato	1	60
Mercurico cloruro (sublimato corrosivo)	1	80
Mercurico ioduro	1	130
Mercurio	1	80
Mercurio ossido giallo	1	120
Mercuroso cloruro	1	90
Metacolina cloruro	1	120
Metile-p-idrossi-benzoato	1	32
Metile salicilato	10	250
Metionina	1	40
Morfina cloridrato	1	5.000
N		
Nefazolina nitrato	1	200
Neostigmina bromuro	1	3.000
Nicotinammide	1	60
Niketammide	1	80
Noce vomica (polvere)	10	120
Noce vomica estratto fluido	1	70
Noradrenalina tartrato acido	1	1.600
O		
Olio di arachide	100	600
Olio di mandorle dolci	100	4.500
Olio di olive	100	1.000
Olio di ricino	100	1.000
Olio di sesamo	100	600
Omatropina bromidrato	1	3.000
Oppio polvere titolata	1	460
Ossigeno litri	100	1.100
Ouabaina (strofantina G)	1	7.200
P		
Pancreatina	1	50
Papaina	1	75
Papaverina cloridrato	1	300
Paraffina solida	10	50
Paraffina liquida	100	800
Paraldeide	10	40
Pentametilentetrazolo	1	100
Pentolinio tartrato	1	440
Pepsina (1:100)	1	30
Perossido d'idrogeno 100 vol. (v. acqua ossigenata)	100	400

Medicinale	Grammi	Lire
Perossido d'idrogeno 10 vol. (sol. diluita) (*v.* acqua ossigenata)	100	80
Picrotossina	1	4.000
Pilocarpina cloridrato . . .	1	5.000
Pino essenza . . .	1	120
Pino gemme	10	15
Piombo acetato . .	10	120
Piperazina adipato .	1	20
Poligala (virginiana radice)	10	1.300
Poligala estratto fluido	10	800
Polivinilpirrolidone . . .	1	60
Potassio bromuro .	1	30
Potassio clorato .	10	120
Potassio cloruro	10	75
Potassio ioduro	1	70
Potassio permanganato	10	100
Potassio sulfoguaiacolato .	1	35
Potassio tartrato acido . .	10	100
Procaina cloridrato . . .	1	100
Procainammide cloridrato . .	1	160
Propile p-idrossibenzoato . .	1	60
Propiltiouracile . . .	1	120
R		
Rabarbaro polvere .	1	40
Rabarbaro estratto fluido . .	1	60
Ratania	10	100
Resorcina	1	120
S		
Saccarina .	1	200
Saccarosio . .	100	250
Santonina . .	1	1.000
Scopolamina bromidrato . .	1	12.000
Sena foglie	10	100
Sena frutti .	10	90
Sodio p-amminosalicilato . .	1	40
Sodio benzoato . .	1	10
Sodio bicarbonato .	10	20
Sodio bromuro . .	10	250
Sodio cacodilato .	1	60
Sodio carbonato decaidrato	10	18
Sodio carbonato monoidrato .	10	25
Sodio citrato	10	120
Sodio cloruro F.U.	10	120
Sodio dietilbarbiturato (barbitale sodico)	1	80
Sodio etilmercuriotiosalicilato	1	480
Sodio feniletilbarbiturato (barbitale sodico)	1	100
Sodio fosfato (bibasico) .	10	50
Sodio glicerofosfato .	1	30
Sodio glutammato .	1	15
Sodio ioduro . .	1	75
Sodio laurilsolfato	1	20
Sodio metilarsinato	1	50
Sodio pentobarbitale (pentobarbitale sodico)	1	120
Sodio salicilato	1	20
Sodio solfato anidro	10	25
Sodio solfato decaidrato . . .	100	200
Sodio stearato	10	80
Sodio stibogluconato	1	20
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)	10	50
Sodio tiopentale (tiopentale sodico)	1	120
Sodio tiosolfato	1	12
Solfadiazina	1	50
Solfaguanidina	1	35
Solfamerazina	1	60
Solfametazina	1	60
Solfanilammide	1	30
Solfatiazolo	1	80
Solfo precipitato (magistero) . .	100	700
Solfo sublimato (fiori)	100	500
Sorbitolo puro	100	650
Sorbitolo soluzione al 70% . . .	100	500
Sparteina solfato	1	300
Spermaceti	1	15
Stearina	1	6
Stramonio foglie	10	50
Stramonio polvere titolata . .	10	60
Stricnina nitrato	1	850
Strofantina K	1	4.000
T		
Talco	100	240
Teobromina	1	150
Teofillina	1	90
Terpina idrata	1	30
Tetracloroetilene	10	50
Timo polvere	10	100
Timolo	1	80
Tolazolina cloridrata	1	60
Trifluoroetilene	10	30
V		
Valeriana polvere	10	160
Valeriana tintura	10	300
Vaselina bianca	10	90
Z		
Zinco ossido	10	70
Zinco solfato	1	18
Zucchero (*v.* saccarosio)	100	250

Visto, *il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

ALLEGATO B

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

1) Preparazioni liquide (fino a due componenti):	
per qualunque quantità . .	L. 1.350
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
per filtrazione o riscaldamento . .	» 560
per sterilizzazione . . .	» 550
2) Emulsioni e sospensioni:	
preparazioni (fino a tre componenti) fino a gr 250	» 2.250
per ogni 100 gr oltre i gr 250 . .	» 170
per ogni componente in più sul prezzo finale	» 170
3) Cerotti - Empiastri - Unguenti:	
preparazioni (fino a due componenti) fino a gr 50	» 2.350
per ogni gr 50 in più oltre i gr 50 . .	» 170
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
per preparazioni a caldo ed oftalmiche sul prezzo finale . .	» 550
4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali - fino a due componenti):	
per qualunque quantità . .	» 1.500
per ogni componente in più sul prezzo finale	» 170
5) Cachets - Cartine - Capsule:	
preparazioni (fino a due componenti) per dieci unità	» 2.250
oltre le prime dieci per ogni unità .	» 70
per ogni unità in meno .	» 100
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto.	
6) Pillole e granuli:	
preparazioni (fino a due componenti attivi) per venti unità	» 3.350
oltre le prime venti per ogni unità in più . .	» 50
per ogni unità in meno .	» 100
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
7) Boli:	
preparazioni (fino a due componenti attivi) per cinque unità	» 2.650
oltre le prime cinque unità ogni unità in più	» 100
per ogni unità in meno	» 220
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
8) Cilindri uretrali, supposte, candelette:	
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità	» 3.350
per ogni unità in più . . .	» 170
per ogni unità in meno	» 330
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 170
9) Fiale:	
fino a 3 ml . .	» 100
fino a 5 ml . .	» 170
fino a 10 ml	» 200
fino a 50 ml .	» 850
fino a 100 ml .	» 1.200
fino a 500 ml . .	» 2.400
Si aggiungono gli onorari previsti al punto 1) dell'allegato *B*.	
10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)	» 700

Visto, *il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

(5943)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 maggio 1981, n. **565.**

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, clarinetto, flauto e tromba e trombone istituite presso l'istituto musicale comunale « Antonio Tonelli » di Carpi.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, violino, clarinetto, flauto e tromba e trombone istituite presso l'istituto musicale comunale « Antonio Tonelli » di Carpi (Modena), piazzale Re Astolfo, n. 2 e n. 5, gestito dal comune di Carpi, vengono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1981-82.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 230

DECRETO 6 giugno 1981, n. **566.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare un legato.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento con garage sito in Catania, via Cervignano, 32, disposto dal prof. Giuseppe Di Maria con atto pubblico 12 dicembre 1978, n. 4617 di repertorio, a rogito dottor Francesco Attaguile, notaio in Catania, registrato a Catania il 18 dicembre 1978 al n. 18066, con riserva di usufrutto per la di lui moglie sig.ra Calvitti Carmela.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 239

DECRETO 23 giugno 1981, n. **567.**

Autorizzazione all'istituto per ciechi « F. Cavazza » di Bologna ad accettare un'eredità.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto per ciechi « F. Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in una casa padronale, circondata da ampio terreno, sita in Baricella (Bologna), nella casa di civile abitazione situata al lato ponente del suddetto terreno, in altri immobili in comune di Baricella e in uno stabile sito in Bologna, via Rialto, 13, con riserva di usufrutto e godimento di un appartamento di questo stabile, vita natural durante, per la sig.ra Pizzotti Pasqualina, del valore complessivo di L. 429.000.000, disposta dal sig. Toschi Giovanni con testamento pubblico 9 marzo 1979, pubblicato in data 7 maggio 1979, n. 52609/5844 di repertorio, a rogito dott. Gianluigi Rossi, notaio in Bologna, registrato a Bologna in data 16 maggio 1979 al n. 8600.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 227

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo, sede amministrativa e stabilimento in Milano ora S.p.a. Milano Certosa, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Milano, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sisma, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Tiberino Davide S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Manifattura canapa, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinaio di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saccardo (Vicenza) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 15 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dyrupp & Co. S.r.l. di Casoria, in liquidazione, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Balestra & Figli, con stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmetal di Morilli Luigi di Recanati, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.L. sarda di Cagliari, zona industriale località Macchiareddu 5ª strada, è prolungata al 1° aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici di Pomezia, è prolungata al 26 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V. Chianti Spalletti Rufina, ora S.r.l. S.A.V. Spalletti Valdisieve, con stabilimento in Rufina (Firenze), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V. Chianti Spalletti Rufina, ora S.r.l. S.A.V. Spalletti Valdisieve, con stabilimento in Rufina (Firenze), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e stabilimenti in Carrara e Domodossola, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria, compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttive in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fombio (Milano), Livorno, Mantova, Linate e Rho, compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo, compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison - Farmoplant S.p.a., con sede in Milano, uffici di Milano, centro ricerche di Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 17 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison - Farmoplant S.p.a., con sede in Milano, uffici di Milano, centro ricerche di Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, con sede in Milano e stabilimenti a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina), è prolungata al 1° maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina), è prolungata al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sitel S.r.l., con sede in Genova e unità a Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sitel S.r.l., con sede in Genova e unità a Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Berton di Bruno e Teseo Berton & C., con sede e stabilimento in Scorzè (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Aerolinee Itavia », con sede in Catanzaro, unità di Ancona, Palermo e Catanzaro, compreso il personale navigante, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jean Violet italiana S.r.l., con sede in Castelletto Ticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1979 all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Triberti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e di Pomezia.

(5936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Siena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Maria Michela Muscettola in Grasso, alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di farmacia dell'Università stessa. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 140.

(5945)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, il posto di assistente ordinario già assegnato, per trasferimento, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 31 ottobre 1973 è attribuito, unitamente al titolare dott. Ferruccio Fazio, alla ottava cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 163.

(5946)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Torino alla stessa facoltà dell'Università della Tuscia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di entomologia agraria della facoltà di agraria dell'Università di Torino con il decreto ministeriale 31 ottobre 1957 è attribuito, unitamente al titolare dott. Massimo Olmi, alla cattedra di zoologia generale della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 180.

(5947)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi i di Pavia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, e attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Maria Clara Cuccia in Belvedere, alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 162.

(5948)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pavia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto ministeriale 6 aprile 1959 è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Giovanna Valentini, alla cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università stessa. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 187.

(5949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Catanzaro.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.936.048.041 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 4.215.989.760 iscritto a ruolo a nome del contribuente Mazza Pietro di Pasquale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5752)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.859.863 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 30.431.980, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Marsalona Vincenzo e Paur Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5753)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 56.526.003 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 60.070.141, iscritto a ruolo a nome della ditta Vincenzo Savino e Angela Pastore.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5754)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di due immobili in comune di Saltara

Con d.a. 30 giugno 1981, n. 2003, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda di due case cantoniere site ai chilometri 270 e 271 della strada statale n. 3 «Flaminia» nel territorio del comune di Saltara (Pesaro-Urbino) e identificate nei fogli catastali n. 3 (particella 132) e n. 7 (particelle 162 e 163) dei registri catastali del succitato comune di Saltara.

(5939)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Courmajeur

Con decreto interministeriale 24 settembre 1981, n. 61, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del complesso immobiliare costituente l'ex ricovero «Lago Combal», riportato in catasto del comune di Courmajeur (Aosta) alla partita catastale 4137, foglio di mappa 60, mappale n. 11, per una superficie di mq 2976.

(5938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1184,300	1184,300	—	1184,300	—	1184,200	1184,200	1184,300	1184,300	11 4,30
Dollaro canadese	986,250	986,250	—	986,250	—	986,25	986 —	986,250	986,250	986,25
Marco germanico	532,020	532,020	—	532,020	—	532,20	531,750	532,020	532,020	532 —
Fiorino olandese	481,440	481,440	—	481,440	—	481,40	481,900	481,440	481,440	481,45
Franco belga	31,650	31,650	—	31,650	—	31,65	31,650	31,650	31,650	31,65
Franco francese	212,520	212,520	—	212,520	—	212,50	212,500	212,520	212,520	212,50
Lira sterlina	2235,200	2235,200	—	2235,200	—	2235,15	2237 —	2235,200	2235,200	2235,20
Lira irlandese	1888 —	1888 —	—	1888 —	—	—	1892 —	1888 —	1888 —	—
Corona danese	165,860	165,860	—	165,860	—	165,85	166 —	165,860	165,860	165,85
Corona norvegese	203,130	203,130	—	203,130	—	203,15	202,700	203,130	203,130	203,15
Corona svedese	215,830	215,830	—	215,830	—	215,30	216,120	215,830	215,830	215,85
Franco svizzero	628,750	628,750	—	628,750	—	628,70	628,500	628,750	628,750	628,75
Scellino austriaco	76,050	75,050	—	76,050	—	76,10	76,085	76,050	76,050	76,05
Escudo portoghese	18,610	18,610	—	18,610	—	18,60	18,500	18,610	18,610	18,60
Peseta spagnola	12,558	12,558	—	12,558	—	12,55	12,538	12,558	12,558	12,55
Yen giapponese	5,169	5,169	—	5,169	—	5,15	5,170	5,169	5,169	5,16

Media dei titoli dell'8 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	38,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,800
» 5,50 % » » 1968-83	84,275
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,475
» » » » 1- 5-1980/82	98,500
» » » » 1- 6-1980/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,325
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,405
» » » » 1-10-1979/82	98,425
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,475
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,225
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,125
» » » 12 % 1- 4-1982	96,200
» » » 15 % 1- 1-1983	94,900
» » » 12 % 1-10-1983	86,975
» » » 12 % 1- 1-1984	84,850
» » » 12 % 1- 4-1984	84,425
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1184,250
Dollaro canadese	986,125
Marco germanico	531,885
Fiorino olandese	481,670
Franco belga	31,650
Franco francese	212,510
Lira sterlina	2236,100
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	165,930
Corona norvegese	202,915
Corona svedese	215,975
Franco svizzero	628,625
Scellino austriaco	76,067
Escudo portoghese	18,555
Peseta spagnola	12,548
Yen giapponese	5,169

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI		VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003			
Gestione di bilancio	Entrate finali	62.764.198.207.923			
	Spese finali		90.860.218.116.609	—	28.096.019.908.686
	Rimborso di prestiti		6.111.220.673.160		
	Accensione di prestiti	13.554.636.785.120			
	TOTALE	76.318.834.993.043	96.971.438.789.769	—	20.652.603.796.726
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	544.925.163.422.365	504.758.546.879.593	+	40.166.616.542.772
	Crediti di tesoreria	189.678.850.387.783	209.271.425.593.573	—	19.592.575.205.790
	TOTALE	734.604.013.810.148	714.029.972.473.166	+	20.574.041.336.982
	TOTALE COMPLESSIVO	811.065.275.075.194	811.001.411.262.935		
Fondo di cassa al 31 agosto 1981			63.863.812.259	-	78.562.459.744
	TOTALE A PAREGGIO	811.065.275.075.194	811.065.275.075.194		

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1980		Al 31 agosto 1981		DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa		142.426.272.003		63.863.812.259	—	78.562.459.744
Crediti di tesoreria		59.983.629.659.904		79.576.204.865.694	+	19.592.575.205.790
TOTALE		60.126.055.931.907		79.640.068.677.953	+	19.514.012.746.046
Debiti di tesoreria		166.638.957.897.727		206.805.574.440.499	—	40.166.616.542.772
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	—	106.512.901.965.820	—	127.165.505.762.546	—	20.652.603.796.726

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1981: 754.734.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**50.587.979.250.300** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**12.136.184.271.236** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**62.724.163.521.536** *	TITOLO I — **Spese correnti . .**	**78.264.505.272.611**	Risparmio pubblico	— 15.540.341.751.075 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**40.034.686.387** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**12.595.712.843.998**		
ENTRATE FINALI . . .	**62.764.198.207.923**	**SPESE FINALI . . .**	**90.860.218.116.609**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 28.096.019.908.686
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**6.111.220.673.160**		
ENTRATE FINALI . . .	**62.764.198.207.923**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**96.971.438.789.769**	Ricorso al mercato	— 34.207.240.581.846
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**13.554.636.785.120**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	76.318.834.993.043	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	96.971.438.789.769	Saldo di esecuzione del bilancio	— 20.652.603.796.726

(*) Dati provvisori

(5951)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I in cassa	L.			2.468.661.795.297	
II in deposito all'estero	»			24.432.449.451.531	26.901.111.246.828
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				8.507.195.386.341
CASSA	L.				863.925.921.971
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I risconto di portafoglio:					
- ordinario	L.		128.217.744.908		
- ammassi	»		1.545.307.494.985	1.673.525.239.893	
II anticipazioni:					
- in conto corrente	L.		314.594.060.353		
- a scadenza fissa	»		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		522.254.334.404	836.848.394.757	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			.	2.51[illegible].373.634.65[illegible]
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU	L.			10.001.381.466.831	
II altre attività:					
- biglietti e divise	L.		447.159.072		
- corrispondenti in conto corrente	»		181.686.917.694		
- depositi vincolati	»		1.438.528.000.000		
- diverse	»		—	1.620.662.076.766	11.622.043.543.597
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L				1.495.380.542.376
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			13.751.177.246.789	
II conti speciali	»			2.274.000.499.549	16.025.177.746.338
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.				24.053.396.425.153
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.				119.264.045.026
TITOLI DI PROPRIETA'					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
- in libera disponibilità	L.		31.683.930.219.704		
- per investimento delle riserve statutarie	»		195.777.478.239		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		538.802.541.464	32.418.510.239.407	
II Titoli di società ed enti:					
- per investimento delle riserve statutarie	L.		9.115.569.473		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		231.875.031.784	240.990.601.257	
III Azioni e partecipazioni:					
- di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	—			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	52.632.392.446	52.632.392.446		
- di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	334.000.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	4.030.611.550	4.364.611.550		
- di altre società ed enti					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	27.231.818.245			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	46.620.491.177	73.852.309.422	130.849.313.418	32.790.350.154.082
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I ad uso degli uffici	L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			28.474.300.486	28.474.300.487
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI					
I mobili	L.			20.570.855.127	
II impianti	»			58.572.845.369	
III monete e collezioni	»			307.195.088	79.450.895.584
PARTITE VARIE					
I biglietti banca in fabbricazione	L.			—	
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.		15.918.238.858		
- in allestimento	»		6.167.602.481	22.085.841.339	
III debitori diversi	L.			16.387.499.829	
IV altre	»			743.752.530.515	782.225.871.683
RATEI	L.				183.192.203.597
RISCONTI	L.				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.				2.280.972.571.464
	L.				128.762.694.489.179
CONTI D'ORDINE					
I Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L		4.327.472.593.418		
- altri	»		145.870.758.999.379	150.198.231.592.797	
II Depositari di titoli e valori:					
- interni	L.		—		
- esteri	»		713.157.852.241	713.157.852.421	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			2.018.125.466.968	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			513.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
- interni	L.		—		
- esteri	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			191.739.934.288	157.123.254.846.474
TOTALE...	L.				285.885.949.335.653

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5952)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 agosto 1981

PASSIVO

Voce			Parziali		Totali
CIRCOLAZIONE				L.	26.719.235.541.000
VAGLIA CAMBIARI				L.	159.275.284.067
ALTRI DEBITI A VISTA					
I ordini di trasferimento		L.	—		
II altri		»	1.042.416.000		1.042.516.020
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI				L.	740.732.670.420
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				L.	1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				L.	22.375.535.119
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386				L.	232.324.933.776
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I *ai fini della riserva bancaria obbligatoria*		L.	36.479.151.564.906		
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		»	455.214.974		
III conti vincolati investimenti all'estero		»	77.369.110.689		
IV società costituende		»	60.952.659.845		
V per debordo del massimale sugli impieghi		»	1.296.353.324.511		
VI altri		»	5.527.330.564.007		43.441.612.438.932
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				L.	579.316.186.400
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				L.	1.694.684.313.149
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO					
I depositi in valuta estera		L.	93.580.377.911		
II conti dell'estero in lire		»	123.018.312.095		216.598.690.006
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	10.002.575.923.719
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
- conto corrente ordinario (saldo creditore)				L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				L.	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				L.	178.131.683.505
ACCANTONAMENTI DIVERSI					
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		L.	31.646.860.669.101		
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		»	1.325.092.246.606		
III fondo svalutazione portafoglio		»	234.919.178.078		
IV fondo oscillazione cambi		»	840.000.000.000		
V fondo oscillazione titoli		»	1.133.367.421.304		
VI fondo copertura perdite eventuali		»	1.951.184.896.478		
VII fondi assicurazione danni		»	301.591.685.925		
VIII fondo ricostruzione immobili		»	35.823.287.314		
IX fondo rinnovamento impianti		»	36.250.000.000		
X fondi imposte		»	310.376.114.505		
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		»	1.200.000.000.000		
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		»	407.203.086		39.015.872.702.397
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				L.	17.388.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				L.	43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				L.	3.448.240.718
PARTITE VARIE					
I creditori diversi		L.	4.954.191.762		
II altre		»	3.010.362.598.730		3.015.316.790.492
RATEI				L.	22.617
RISCONTI				L.	—
CAPITALE SOCIALE				L.	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				L.	162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				L.	171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO				L.	2.343.561.851.036
				L.	128.762.694.489.179
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli e altri valori		L.	150.198.231.592.797		
II Titoli e valori presso terzi		»	713.157.852.421		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		»	2.018.125.466.968		
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		»	—		
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		»	513.000.000.000		
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		»	1.744.500.000.000		
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
- interni	L. —				
- esteri	» 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000		
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza		L.	191.739.934.288		157.123.254.846.474
			TOTALE...	L.	285.885.949.335.653

p. *Il ragioniere generale*: GIORGI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981 alla pag. 5412, numero redazionale 4953, si comunica che le prove d'esame relative al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica quinta della facoltà di medicina e chirurgia, già indicate per il cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 29 ottobre 1981 alle ore 9 presso i locali del suddetto istituto.

(5960)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1981, registro n. 15 Difesa, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione in Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1981, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo tecnico dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1981, citato nelle premesse:

Per gli undici posti per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

1) Aimini Carlo punti 38,188, nato il 3 aprile 1957;
2) Scorrano Franco punti 36,199, nato il 29 aprile 1959;
3) Giovannini Paolo punti 35,752, nato il 6 maggio 1957;
4) Mennea Rocco punti 34,182, nato il 6 aprile 1959.

Per i sei posti per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

1) Senese Vincenzo punti 42,196, nato il 30 gennaio 1959;
2) Mennea Rocco punti 34,182, nato il 6 aprile 1959.

Art. 2.

I candidati compresi nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1981
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 312

(5926)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1981, n. 23.

Assunzione a carico della Regione degli oneri derivanti dall'espletamento di servizi di competenza regionale, da parte di funzionari del Corpo nazionale delle miniere, negli anni 1978 e 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità e le relative spese spettanti ai funzionari del Corpo nazionale delle miniere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno effettuato missioni di servizio per conto della regione Abruzzo negli anni 1978 e 1979, sono poste a carico del bilancio regionale.

I competenti uffici della giunta regionale provvedono alla erogazione dei compensi e delle spese dovute, sulla base di apposita liquidazione da effettuarsi a cura del settore regionale cave e torbiere.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 7.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981:

Cap. 2890: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi »: in diminuzione L. 7.000.000;

Cap. 1451 (di nuova istituzione nel sett. 14, tit. I, sez. X, ctg. V, dest. programmatica 1, nat. giur. 1) denominato: « Rimborso oneri al Corpo nazionale delle miniere per servizi di competenza regionale effettuati negli anni 1978 e 1979 »: in aumento L. 7.000.000.

La partita n. 4 iscritta nell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

(5706)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. 24.

Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del* 30 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare, sulla base di quindici giorni di presenza media mensile.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, la predetta diaria è determinata, in relazione alla diaria parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella misura del 65% della diaria medesima ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 5, che modifica l'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Il rimborso spese previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, è stabilito come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1981:

L. 9.000 da zero fino a 20 km;
L. 18.000 da 20 fino a 50 km;
L. 27.000 da 50 fino a 75 km;
L. 36.000 da 75 fino a 100 km;
L. 45.000 da 100 fino a 125 km;
L. 54.000 da 125 fino a 150 km;
L. 63.000 da 150 fino a 175 km;
L. 72.000 da 175 fino a 200 km ».

Art. 3.

I rimborsi spese per uso del mezzo proprio di cui al precedente articolo sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina super rispetto al prezzo attuale.

Art. 4.

Ai consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è così modificato per quanto attiene all'indennità giornaliera: L. 40.000 in caso di inabilità temporanea.

Art. 6.

L'art. 16 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è sostituito dal seguente: « Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto, hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 18 della legge regionale n. 41 suddetta.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art. 9, terzo comma, della suddetta legge regionale n. 41, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza integrato: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al precedente art. 18 della citata legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, decorre in questo caso dal primo giorno del mese soccessivo a quello in cui il quinquennio contributivo è stato completato ».

Art. 7.

Le disposizioni previste dal precedente art. 6 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1981.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova capienza, per il 1981, nei fondi stanziati ai capitoli 3 e 21 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981. Negli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge trova capienza, per il 1981, nei fondi stanziati al cap. 9 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981. Negli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. 25.

Modifiche alla legge approvata il 30 giugno 1981 concernente: « Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del* 30 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge approvata il 30 giugno 1981 concernente: « Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41 » è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese ».

Art. 2.

L'art. 5 della suddetta legge è soppresso.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della medesima legge è soppresso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

(5707)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. **26.**

Proroga, modifiche e rifinanziamento leggi regionali n. 64 del 3 ottobre 1978 e n. 70 del 4 settembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali n. 64 del 3 ottobre 1978 e n. 70 del 4 settembre 1980 sono prorogate fino al 31 dicembre 1981.

Tutte le norme in esse contenute e le scadenze fissate al 31 dicembre 1980 si intendono, pertanto, prorogate al 31 dicembre 1981 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 viene così modificato:

La giunta regionale svolge funzioni generali di vigilanza sui servizi di trasporto e sull'attuazione dei piani e ne riferisce, annualmente, al consiglio regionale.

Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è esercitata, anche, dai comprensori.

Presso il settore trasporti della giunta regionale è istituita una unità operativa con compiti e funzioni di vigilanza nonchè di controllo sulla regolarità amministrativa dei servizi di trasporto pubblico e sull'attuazione dei Piani.

Ai fini dell'attuazione del comma precedente la giunta regionale impartisce, alla predetta unità operativa, le necessarie disposizioni.

Art. 3.

L'art. 40 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificato con l'art. 8 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, viene ulteriormente modificato come segue:

Il contributo in conto capitale, di cui al punto *b*) dell'art. 36, è concesso:

a) alle aziende pubbliche ed alle imprese a totale capitale pubblico, alle aziende speciali di cui al testo unico, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 -ed agli enti locali, singoli od associati, che gestiscono, anche in economia, pubblici autoservizi extraurbani di linea per viaggiatori, nella misura dell'85 %;

b) alle imprese private che esercitano professionalmente pubblici servizi di linea extraurbani per viaggiatori, nella misura:

del 60 % per l'acquisto di autobus di tipo suburbano da impiegare sui percorsi indicati dai piani di riorganizzazione del trasporto collettivo su gomma;

del 50 % per l'acquisto dei veicoli extraurbani destinati all'esercizio di servizi di linea extraurbani.

Il contributo è aumentato del 10% per le imprese private che si associano e che abbiano un organico non inferiore alle 15 unità iscritte nel libro paga ed alle cooperative di lavoratori.

L'ammontare del contributo viene calcolato sul prezzo del listino, dell'allestimento standard della casa costruttrice nazionale del veicolo completo, vigente all'atto dell'acquisto, compresa l'IVA ed aumentato del prezzo dei seguenti accessori, ove installati: porte elettropneumatiche, impianto di riscaldamento, poggiatesta e cronatachigrafi.

Alle aziende di cui al punto *a*) ed alle imprese che si associano e che abbiano un organico non inferiore a 15 unità, alle cooperative di lavoratori e alle aziende di cui al punto *b*) può essere accordato un contributo del 50 % per l'acquisto o la costruzione di capannoni destinati a officine, autorimesse, stazioni di interscambio, pensiline, paline di fermata e quadri orari, nonchè per gli impianti di lavaggio per autobus.

La giunta regionale provvede, su proposta del settore trasporti, al recupero del contributo concesso a norma del presente articolo, qualora l'impresa beneficiaria alieni o destini ad uso diverso i beni per i quali ottenne il contributo stesso, prima che siano trascorsi 15 anni dalla concessione del contributo per gli impianti fissi e almeno 8 anni per il materiale rotabile, salvo il caso di permuta con recupero delle quote annuali residue del contributo concesso con arrotondamento all'anno dei periodi superiori al semestre.

I benefici di cui al presente articolo, sono concessi esclusivamente per veicoli da impiegarsi sulle linee suburbane ed extraurbane di concessione regionale.

Tale normativa viene estesa anche ai beneficiari di cui all'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64

Art. 4.

L'art. 41 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978 viene così modificato: all'ultimo comma vengono aggiunti i seguenti:

Le domande intese ad ottenere i contributi per l'acquisto o la costruzione di capannoni, pensiline, paline di fermata e quadri orari, nonchè per gli impianti di lavaggio per autobus, di cui all'articolo precedente, devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) per gli acquisti: copia dell'atto notarile con planimetria;

b) per le costruzioni:

progetto;

computo metrico estimativo.

L'importo del computo metrico estimativo viene, opportunamente, revisionato per il calcolo della spesa ammissibile.

I contributi, di cui al presente articolo, vengono concessi con delibera di giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, richiesto preventivamente dal competente settore trasporti.

La liquidazione dei predetti contributi è subordinata alla presentazione della concessione edilizia e delle fatture o dichiarazione liberatoria a dimostrazione delle spese sostenute.

Art. 5.

L'art. 54 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificato con l'art. 14 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, viene modificato come segue:

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi pubblici cui si applica la presente normativa:

a) i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto con correzione di lenti;

b) grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;

c) gli invalidi civili totali, cioè al 100 %;

d) i cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante il provvedimento formale rilasciato dall'autorità competente;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per cause di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore all'80 %.

Le suddette persone possono godere del predetto beneficio solo se provviste di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal settore trasporti della giunta regionale previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità (parziale o totale) o di invalidità sopracitate.

L'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio. A tal uopo, viene rilasciato, al titolare dell'agevolazione di viaggio, apposita tessera con la stampigliatura: « Per l'accompagnatore ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 64 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificato con l'art. 17 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, viene ulteriormente modificato come segue:

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico ed alle società di gestione, costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52 o dell'art. 19 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, un contributo annuo lordo, pr ciascun dipendente, di L. 3.100.000 a condizione che esse applichino le norme del testo unico.

Il sesto comma viene così modificato:

Sono escluse, dai predetti contributi, le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo, servizi a contratto non in regime di concessione e quelle per le quali è garantito il ripiano dei disavanzi da parte di amministrazioni pubbliche.

Il decimo comma viene così modificato:

Alle imprese, che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221 e con dipendenti regolati da contratto FENIT, escluse le gestioni governative, può essere accordato, allo stesso titolo, un contributo annuo di L. 508.000, per ogni dipendente. Di esso si tiene conto in occasione della revisione della sovvenzione ed è fatto salvo il rimborso, alla Regione, del contributo erogato, in sede di corresponsione della sovvenzione di esercizio annuale revisionato.

L'ultimo comma viene così modificato:

Nel caso di nuove assunzioni di personale, nel corso dell'anno, le imprese potranno richiedere l'ulteriore contributo

spettante per il nuovo personale assunto ed, in tal caso, dovranno allegare, alla domanda, la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di regolarità del rapporto di lavoro subordinato e la copia autentica dell'estratto del libro matricola.

E' comunque, in facoltà del settore trasporti della Regione di richiedere, al competente ispettorato del lavoro, di accertare la regolarità del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo di cui sopra.

Art. 7.

L'art. 66 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificato con l'art. 18 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, viene ulteriormente modificato come segue:

La giunta regionale, per ciascuno degli agenti e dipendenti da imprese di trasporto pubblico e società di gestione, di cui all'art. 10 della legge regionale 14 settembre 1976 n. 52 o all'articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo, a partire dal 1° gennaio 1976, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal contratto in vigore e quello del contratto ANAC del 10 dicembre 1970.

Sono esclusi dal contributo, di cui al comma precedente, le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo, servizi a contratto non in regime di concessione, quelle per le quali è garantito il ripiano dei disavanzi da parte di amministrazioni pubbliche, nonchè quelle che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Detto contributo assorbe, integra e viene compensato con quello erogato in applicazione del «protocollo d'intesa».

Art. 8.

L'art. 67 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificato con l'art. 19 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, viene modificato come segue:

Le imprese, che intendono beneficiare dei contributi previsti dagli articoli precedenti, devono inoltrare domanda in bollo a firma del titolare o del rappresentante legale, diretta al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, che deve contenere:

per quanto riguarda il contributo di cui all'art. 64:

1) la dichiarazione attestante l'impegno da applicare, nei confronti del personale dipendente, il testo unico e di versare, entro i termini di legge, le ritenute operate ai lavoratori, nonchè i contributi aziendali;

2) la dichiarazione che, per il personale dipendente, non vengono percepiti contributi allo stesso titolo;

3) la dichiarazione che le aziende sono tenute ad applicare o meno, al personale dipendente, il regio decreto-legge 8 gennaio 1941, n. 148.

Le domande devono essere corredate di un elenco del personale per il quale si richiedono i contributi, con l'indicazione per ciascun dipendente, del numero di matricola, della qualifica, della data di assunzione e/o di licenziamento, della indicazione dell'ammontare del contributo richiesto per i mesi di permanenza in servizio, attribuendo, per periodi di servizio iniziali o finali inferiori al mese, 1/12° della quota annuale, soltanto se le presenze siano superiori di quindici giorni.

Detto elenco deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con la dichiarazione di regolarità del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti in esso riportati.

Per quanto riguarda il contributo, di cui all'art. 66, la domanda in bollo, che deve essere presentata a partire da 6 mesi prima della prevista data di esonero e non oltre 3 mesi dall'esonero stesso, a pena di decadenza, deve essere corredata del prospetto comparativo di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente, in applicazione del nuovo contratto autoferrotranvieri con quella risultante in base al contratto ANAC.

Il prospetto comparativo deve riportare, in calce, apposita dichiarazione di veridicità sui dati esposti ed i calcoli effettuati, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, giurata davanti al pretore competente per territorio.

Alle imprese, che ne facciano richiesta, la giunta regionale potrà concedere un acconto del 90% sull'integrazione dell'indennità di buonuscita per il personale da collocare in quiescenza entro il trimestre successivo, risultante da dichiarazione giurata. In tal caso, l'impresa ha l'obbligo di erogare al dipendente l'intera indennità di buonuscita spettante, in un'unica soluzione;

4) contributi per la meccanizzazione dell'emissione ed annullamento dei documenti di viaggio nonché della lettura degli stessi.

Art. 9.

Alle imprese che gestiscono pubblici autoservizi di linea di trasporti di persone, di concessione regionale, con esclusione delle linee di gran turismo, ed alle imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che dovessero assumere gli stessi servizi, nel corso dell'anno 1981, può essere riconosciuto un contributo di L. 280 per chilometro.

Il contributo viene così liquidato:

1) per le imprese che cessano dall'esercizio nel corso dell'anno, all'atto della cessazione e sulla base dei risultati di bilancio dell'anno precedente riferiti in dodicesimi al periodo di esercizio dell'anno nel quale hanno cessato l'esercizio. In tal caso, le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si arrotondano al dodicesimo superiore;

2) per le altre imprese, sulla base dei risultati di esercizio dell'anno di riferimento accertati dal competente settore trasporti.

Il contributo di esercizio viene erogato solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo all'anno 1981 e fino alla concorrenza del minor deficit accertato fra l'intera attività di trasporto e quella riferita alle sole linee di concessione regionale.

Il contributo chilometrico viene calcolato sulle percorrenze di concessione delle autolinee gestite, aumentate delle percorrenze delle corse bis, regolarmente denunciate. E', altresì, ammessa a contributo la percorrenza delle autolinee attribuite dalla Regione in via provvisoria e precaria.

Non sono ammesse a contributo le imprese a favore delle quali lo Stato o gli enti locali intervengano, anche indirettamente, con altri benefici economici, al ripiano delle passività d'esercizio, escluse le società con prevalente capitale sociale regionale.

Per le autolinee adibite all'esclusivo trasporto degli operai, in considerazione degli aggravi di costo, sopportati dalle imprese, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può aumentare, esclusivamente per le linee suddette, il contributo chilometrico fissato nel presente articolo del 10%.

Art. 10.

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 68 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, devono essere presentate, a pena di decadenza, al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione dal contributo:

a) conto economico della gestione di riferimento, relativo a tutta l'attività di trasporto, redatto su apposito modulo predisposto dal settore trasporti;

b) elenco di tutte le autolinee gestite di concessione statale, regionale o comunale, con l'indicazione delle singole percorrenze e delle risultanze economiche d'esercizio;

c) copia degli orari delle autolinee regionali gestite;

d) copia autentica delle scritture IVA obbligatorie;

e) dichiarazione degli enti locali, patronati scolastici, uffici postali, relativa ai canoni e sussidi corrisposti o deliberati per l'anno di riferimento ovvero nella negativa dichiarazione dell'impresa di non aver percepito sussidi o canoni;

f) dichiarazione di aver applicato, al personale dipendente, il testo unico ed il nuovo contratto autoferrotranvieri;

g) dichiarazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale del titolare e del legale rappresentante dell'impresa, che i dati esposti, relativi alle percorrenze ed alle corse ivi denunciate nella documentazione richiesta, corrispondono a quelli effettivamente effettuati;

h) copia autentica della dichiarazione dei sostituti d'imposta «mod. 770» presentata dalle imprese per gli anni di riferimento.

Le imprese concessionarie, che non presentano l'istanza documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo chilometrico, decadono dal diritto ad ottenere il contributo stesso e, nel caso avessero beneficiato dell'acconto, l'eventuale conguaglio.

In tal caso, perdono, altresì, il diritto ad ottenere l'acconto, per lo stesso titolo, nell'anno successivo.

Art. 11.

Gli articoli 70 e 71 della legge regionale n. 64 del 3 ottobre 1978, già modificati con l'art. 21 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1980, vengono ulteriormente modificati come segue:

Per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di linea, è in facoltà della giunta regionale concedere, su richiesta

delle imprese concessionarie di autoservizi di concessione regionale, un acconto sui contributi di esercizio, di cui all'art. 68, pari a L. 200 moltiplicato per la percorrenza annua desunta dagli atti di affidamento.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1981, l'acconto è calcolato in base al 90% delle percorrenze accertate all'inizio dell'anno di riferimento.

Alla domanda di acconto le imprese devono allegare la dichiarazione dell'INPS attestante la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria relativa al trimestre precedente a quello di presentazione della domanda di acconto.

In caso di dichiarata esposizione debitoria, la regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, trattiene, per corrispondere direttamente all'INPS, una somma pari al debito contratto verso l'Istituto previdenziale.

L'acconto di cui sopra, relativo all'anno di riferimento, sarà conguagliato in occasione della liquidazione alle imprese stesse del saldo loro spettante per l'anno precedente e per quello di riferimento e l'eventuale residuo viene considerato come acconto per l'anno seguente a quello di riferimento.

Per le imprese che eventualmente dovessero cessare l'esercizio nel corso del 1981, l'eventuale maggiore acconto erogato, in riferimento all'intero periodo, sarà recuperato, anche con conguaglio, sull'indennità tecnico organizzativa spettante all'impresa cessata, in base all'art. 30 della legge regionale del 3 ottobre 1978 e successiva modifica.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e per le partite ancora sospese degli anni precedenti in attuazione delle leggi regionali n. 64 del 3 ottobre 1978 e n. 70 del 4 settembre 1980, previsto, per l'anno 1981, in complessive L. 21.025.000.000, così suddiviso:

L. 25.000.000 per convegni, ricerche e studi;

L. 2.500.000.000 per rilevamenti di aziende di trasporto in seguito alla pubblicizzazione e ristrutturazione dei servizi;

L. 500.000.000 per contributi per la meccanizzazione;

L. 6.500.000.000 per contributi per l'applicazione del testo unico, in aggiunta a quelli già stanziati con legge regionale n. 7/81;

L. 6.500.000.000 per contributi chilometrici in aggiunta a quelli già stanziati con legge regionale n. 7/81;

L. 4.000.000.000 per i contributi previsti per le spese di investimento;

L. 1.000.000.000 per il contributo previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 64/78 e art. 5 della legge regionale n. 70/80,

si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 21.025.000.000.

Per effetto della suddivisione della spesa, di cui al 1° comma del presente articolo, sono introdotte le seguenti ulteriori variazioni, sia per competenza che per cassa, nello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio 1981:

cap. 1921 in aumento L. 25.000.000;
cap. 1952 in aumento L. 2.500.000.000;
cap. 1953 in aumento L. 500.000.000;
cap. 1954 in aumento L. 6.500.000.000;
cap. 1955 in aumento L. 6.500.000.000;
cap. 1957 in aumento L. 4.000.000.000;
cap. 1959 (di nuova istituzione nel settore 19, titolo II, sez IX, categ. 3ª, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1) denominato: «Contributo straordinario alla Società pubblica di gestione per parziale ripiano passività di esercizio» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

Per le assegnazioni dello Stato, in applicazione della legge n. 151 del 24 aprile 1981, si provvede alla relativa iscrizione in bilancio a termini dell'art. 41 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 agosto 1981

NENNA D'ANTONIO

(5708)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . L. 60.000
Semestrale . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . L. 22.000
Semestrale . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . L. 52.000
Semestrale . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812810)